

## B. CIVILRECHTSPFLEGE

### ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

---

#### I. Organisation der Bundesrechtspflege.

##### Organisation judiciaire fédérale.

73. *Sentenza del 4 settembre 1891 nella causa Simen e consorti contro von Mentlen e consorti.*

Con sentenza del Tribunale distrettuale di Locarno del 28 luglio 1890 i convenuti, editori e stampatori del giornale *Il Dovere*, a causa di un telegramma comparso in questo giornale l'11 febbraio 1887, furono condannati in solido a pagare un'indennità di 3000 franchi ai querelanti.

I convenuti si appellarono al Tribunale d'appello del cantone Ticino. Mentre la causa pendeva dinanzi a questo tribunale, le parti si accordarono, secondo una loro dichiarazione del 30 maggio 1891, per portare la causa direttamente dinanzi al Tribunale federale, riservandosi tuttavia di discuterla dinanzi al Tribunale d'appello cantonale, nel caso che il Tribunale federale dichiarasse, per qualsiasi ragione, di non voler entrare in materia. Esse presentarono questa dichiarazione al presidente del Tribunale cantonale d'appello, dopo di che quest'ultimo, con lettera del 4 luglio 1891, trasmise gli atti al Tribunale federale;

*Il Tribunale federale prende in considerazione:*

1° In primo luogo è necessario esaminare d'ufficio l'ammissibilità del ricorso inoltrato.

2° Questa ammissibilità deve senz'altro essere negata. È ben vero che le decisioni di merito dei tribunali cantonali di prima istanza possono, essendo d'accordo le parti, esser portate direttamente dinanzi al Tribunale federale, a norma dell'articolo 29, alinea 5, della legge federale sulla organizzazione giudiziaria. Ma anche in questo caso è necessario che siano osservate le forme e i termini prescritti dall'art. 30, alinea 1, della medesima legge; bisogna, cioè, che il ricorso sia inoltrato entro 20 giorni, contando dalla comunicazione della sentenza contro cui intendesi ricorrere, al Tribunale cantonale dal quale emanò il giudizio. Ciò non è avvenuto nel caso concreto, poichè nè si è ricorso contro la sentenza contestata del Tribunale distrettuale di Locarno al Tribunale federale nel termine di 20 giorni, contando dalla comunicazione della sentenza, nè venne fatta presso il Tribunale dal quale emanò il giudizio la dichiarazione voluta dalla legge. Il ricorso alla Corte d'appello non muta niente alla cosa, attesochè non soddisfa alle condizioni previste dalla legge federale per il ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

Di non entrare in materia sul ricorso.

---